

COPIA SENTENZE O ATTI PROCESSUALI

MATERIA CIVILE (riferimenti normativi: artt. 743-744-745 c.p.c. e artt. 76 disp att. c.p.c.)

- La richiesta può essere fatta alla cancelleria senza particolari formalità (anche orale), salvo i limiti al rilascio di copia previsti da norme e circolari.

MATERIA PENALE (riferimenti normativi: art. 116 c.p.p. e 43 disp att. c.p.p.)

- nel corso del procedimento: la richiesta va indirizzata alla cancelleria del giudice che procede;
- dopo la definizione del procedimento: il rilascio è autorizzato dal Presidente del Collegio che ha emesso la sentenza o dal giudice che ha emesso il provvedimento - nel caso in cui il procedimento sia stato definito con provvedimento di archiviazione la richiesta va presentata alla Procura della Repubblica;
- l'autorizzazione di cui all'art. 116 non è richiesta nel caso in cui è riconosciuto espressamente all'interessato il diritto al rilascio di copia, estratti o certificati di atti (art. 43 disp. att. c.p.p.)
- Per il rilascio di **copie conformi**: domanda in carta semplice per l'imputato e diritti di cancelleria;
- domanda in carta da bollo da € 14.62 e bolli per le copie (€ 14.62 ogni 4 facciate) più diritti di conformità per la parte civile;
- se la parte ritiene di aver diritto all'esenzione dal pagamento del bollo deve indicare specificamente sulla domanda l'uso al quale le copie sono destinate;
- Per il rilascio di **copie non conformi**: istanza in carta semplice - sono dovuti solo i diritti di copia;
- Per il rilascio di **copia su supporto diverso da quello cartaceo** (vedi tabella).